

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 29/11/2005 n. 6771  
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

Nelle gare pubbliche l'imposizione ai partecipanti di oneri non necessari, a pena di esclusione, è stato ritenuto contrastante con il principio di ragionevolezza relativamente alle prescrizioni del bando che ne aggravino le condizioni immotivatamente e che non comportino alcun vantaggio per l'amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1785). Il costante richiamo alla motivazione dell'aggravio indica che l'interesse tutelato non è più del singolo, ma quello collettivo alla celere realizzazione dell'opera o dell'affidamento del servizio, che prevale comunque sul singolo privato. Anche per ciò che attiene all'inosservanza del termine finale per la ricezione delle domande, la salvaguardia del privato non può - almeno allo stato - spingersi a livello tale da compromettere la certezza dell'avvio delle operazioni di gara, a garanzia dell'amministrazione che esse possano iniziare con il simultaneo esame di tutte le offerte disponibili e che non siano inficiate da accidenti imprevedibili, come il ritardo nella consegna di un plico, ancorché giustificabile. Ammettere le domande pervenute tardivamente per una giustificazione legittima implica svuotare il termine di ogni significato concreto, perché legato al puro accidente che nessuna impresa abbia proposto domande pervenute oltre l'inizio delle operazioni per fatto naturale o di terzi. Non è perciò difforme da ragionevolezza la portata finale del termine fissato dal bando con esclusione di documenti tardivamente pervenuti. In presenza di un'espressa comminatoria di esclusione della domanda di partecipazione alla gara in conseguenza del mancato rispetto di determinate prescrizioni del bando o della lettera di invito, il giudice amministrativo non può procedere ad una autonoma valutazione della ragionevolezza della previsione di nullità al fine di verificarne la rispondenza ad un interesse effettivo dell'amministrazione o all'esigenza di garantire la "par condicio" tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4572 ).